



COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

AREA ECONOMIA E TERRITORIO

SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA' ECONOMICHE

ID 992658624

PG n. /2019

ORDINANZA N. TL N. /2019

OGGETTO: SERATE IN DEROGA AGLI ORARI DI APERTURA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E AGLI ORARI DEGLI SPETTACOLI, TRATTENIMENTI E MANIFESTAZIONI PRESSO I MEDESIMI - ANNO 2019

IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza N. TL 1919/2017 avente ad oggetto "MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DEGLI ACCESSI ED ESECUZIONE DEI LAVORI SULL'ARENILE DEMANIALE";

RICHIAMATA altresì l'Ordinanza N. TL 1920/2017 avente ad oggetto "MODIFICA ALLA DISCIPLINA INERENTE PUBBLICI SPETTACOLI, TRATTENIMENTI DANZANTI, PUBBLICHE MANIFESTAZIONI SPORTIVE, PICCOLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO NEGLI STABILIMENTI BALNEARI";

DATO ATTO che le predette ordinanze hanno inteso superare la precedente modalità di ordinanze che sul tema fornivano una disciplina annuale, disciplinando la materia fino a diversa successiva disposizione volta ad apportare modifiche di cui si valuti l'opportunità in relazione agli elementi emersi dall'applicazione della stessa;

DATO ALTRESI' ATTO che le predette ordinanze hanno demandato a specifiche ordinanze annuali la previsione delle sole serate per cui si dispone la deroga agli orari, in modo da valutare detto aspetto in relazione alla cadenza delle festività ed alle manifestazioni ed eventi programmati annualmente per la stagione di riferimento;

RITENUTO di individuare per l'anno 2019 le seguenti serate in cui l'orario di apertura dello stabilimento balneare e degli spettacoli, trattenimenti, e manifestazioni che ivi si organizzino sono posticipati alle ore 3,00 del giorno successivo, in deroga agli orari stabiliti nelle sopracitate ordinanze:

- 25 aprile
- 1 giugno
- week-end della Notte Rosa
- 22 luglio (Sant'Apollinare)
- 10 agosto (San Lorenzo)
- 14 agosto (vigilia di ferragosto)
- 14 settembre

RICHIAMATO quanto disposto dall'Ordinanza TL n. 1921/2017 avente ad oggetto “ MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA TUTELA DALL’ INQUINAMENTO ACUSTICO PER LE ATTIVITA’ CHE SVOLGONO TRATTENIMENTI DANZANTI E SPETTACOLI MUSICALI ALL’APERTO”, in particolare per quanto riguarda gli stabilimenti balneari che sono obbligati, presentando apposita Valutazione d’Impatto Acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ad installare un sistema di controllo, misurazione e registrazione permanente dei livelli di emissione sonora prodotti (cd. fonometro) che consenta la verifica del rispetto dei limiti fissati nella valutazione di impatto acustico sulla base delle normative applicabili in materia acustica.

DATO ATTO che con successiva ordinanza potrà essere disposta una specifica deroga riguardante singole iniziative, rientranti in un quadro di valorizzazione delle località balneari, che dovranno essere portate a conoscenza dell’Amministrazione entro un termine concordato con le Associazioni di Categoria;

VISTA la Classificazione Acustica e Disciplina delle Attività Rumorose del Comune di Ravenna approvata con Delibera di C.C. n. 54 del 28-05-2015, con particolare riferimento all’Art. 36, comma 1, ultimo rigo;

VISTO il parere dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) del 04/04/2019 Prot. Gen. n. 67907, richiesto ai sensi dell’art. 36 delle Norme di Attuazione della Classificazione Acustica e Disciplina delle Attività Rumorose del Comune di Ravenna

VISTA la legge Regionale 31 Maggio 2002, n. 9, smi., recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale";

VISTA la delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 Marzo 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art.2 comma 2 della L. R. 9/02".;

VISTA la Legge 24 Novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1999, n. 507 recante “De penalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 della Legge 25 Giugno 1999, n. 205”;

VISTA la Legge 8 Luglio 2003, n. 172 recante “ Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;

VISTI il Codice della Navigazione, con particolare riferimento agli articoli 28, 30, 1161 e 1164 e del relativo Regolamento di Esecuzione con particolare riferimento agli articoli 27, 28 e 59;

Visti gli artt. 68 e 80 del TULPS;

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;

INFORMATE le Associazioni di categoria più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

1. di individuare **per l'anno 2019 le seguenti serate in cui l'orario di apertura dello stabilimento balneare e l'orario degli spettacoli, trattenimenti, e manifestazioni autorizzate ai sensi Artt. 36 e 40 NTA della Classificazione Acustica di Ravenna che ivi si organizzino sono posticipati alle ore 3,00 del giorno successivo**, in deroga agli orari stabiliti nelle sopraccitate ordinanze:
 - **25 aprile**
 - **1 giugno**
 - **week-end della Notte Rosa**
 - **22 luglio (Sant'Apollinare)**
 - **10 agosto (San Lorenzo)**
 - **14 agosto (vigilia di ferragosto)**
 - **14 settembre**

2. **Nelle suddette serate l'accesso in spiaggia è conseguentemente consentito fino alle ore 3,00 del giorno successivo;**

3. Il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza saranno punite, se il fatto non costituisce reato, applicando – a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/81 – le sanzioni pecuniarie ed accessorie di cui rispettivamente all'Ordinanza N. TL 1919/2017 e all'Ordinanza N. TL 1920/2017 come di seguito riportate:
 - Per violazione dell'orario di apertura dello stabilimento balneare di cui al comma 1 della presente ordinanza si applicherà la sanzione pecuniaria amministrativa di cui all' art. 1164, commi 1° del Codice della Navigazione e s.m.i.: pagamento di una somma da 1.032,00 euro a 3.098,00 euro;
 - Per violazione dell'orario di accesso alla spiaggia di cui al comma 2 della presente ordinanza si applicherà la sanzione pecuniaria amministrativa di cui all' art. 1164, commi 2° del Codice della Navigazione e s.m.i.: pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro;
 - Per violazioni dell'orario relativo agli intrattenimenti, pubblici spettacoli e manifestazioni di cui al comma 1 della presente ordinanza troveranno applicazione le seguenti sanzioni pecuniarie ed accessorie e con le modalità di seguito esplicitate:
 - *alla prima violazione pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria da applicarsi, quantificabile in euro 400,00, secondo la delibera della Giunta comunale PG 94273/430 del 30/09/08. Il mancato rispetto del termine dell'orario di diffusione della musica per qualsiasi tipologia di attività comporterà, in caso di prima violazione, l'applicazione congiunta di sanzione pecuniaria ed accessoria, consistente nell'obbligo dell'installazione di sistema di misurazione e controllo dei livelli sonori (fonometro) definito in specifica Ordinanza;*
 - *il mancato rispetto del termine dell'orario di diffusione della musica per qualsiasi tipologia di attività comporterà, in caso di recidiva, l'applicazione congiunta di sanzione pecuniaria ed accessoria, consistente nella sospensione della diffusione della musica, delle attività di spettacolo musicale, del trattenimento danzante per i 7 (sette) giorni successivi alla data delle notifica del provvedimento. Qualora il periodo di sospensione previsto in applicazione della predetta sanzione accessoria non possa essere applicato nella medesima stagione balneare estiva (come definita dall'ordinanza balneare regionale) in cui si è riscontrata l'infrazione sarà disposto nei confronti del trasgressore nella stagione balneare estiva successiva.*

DISPONE

- che la presente ordinanza **rimanga in vigore fino al 31 dicembre 2019.**
- che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- che la presente Ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale competente per territorio ed a chiunque altro spetti di farla osservare.

INFORMA

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Ravenna ,

IL SINDACO

Michele De Pascale